

# SCIENZA & POLITICA

## per una storia delle dottrine



### In margine a tre lezioni di Guido Calabresi

Side Notes on Three Lessons of Guido Calabresi

*Guido Melis*

Università di Roma – La Sapienza

guido.melis@uniroma1.it

#### ABSTRACT

Il saggio propone alcune osservazioni a margine delle tre lezioni tenute dal giudice federale statunitense Guido Calabresi a Macerata nel 2012. Le lezioni riguardano l'organizzazione delle corti di giustizia federale negli Stati Uniti, la forma e il ruolo delle sentenze giudiziarie all'interno di un sistema federale e il rapporto che intrattiene con la pena di morte un giudice a essa decisamente contrario. Secondo Melis queste lezioni restituiscono in maniera straordinariamente viva e precisa la struttura del sistema giudiziario e, al tempo stesso, l'esperienza soggettiva di un giudice.

**PAROLE CHIAVE:** Guido Calabresi; Corte federale; Federalismo; Pena di morte.

\*\*\*\*\*


The essay offers some comments about three lectures given by the US Federal Judge Guido Calabresi in Macerata in 2012. The lessons relate to the organization of the federal courts in the United States, the form and the role of judicial decisions within a federal system and the considerations about the death penalty offered by a judge strongly contrary to it. According to Melis these lessons return in an extraordinarily vivid and precise way the structure of the judiciary system and at the same time the subjective experience of a judge.

**KEYWORDS:** Guido Calabresi; Federal Court; Federalism; Death Penalty.

SCIENZA & POLITICA, vol. XXVI, no. 51, 2014, pp. 231-236

DOI: 10.6092/issn.1825-9618/4636

ISSN: 1825-9618



Guido Calabresi (Milano, 1932) è un giudice americano, componente della Corte d'appello del Secondo Circuito di New York. Bambino (di appena sei anni) lascia l'Italia per sfuggire alla persecuzione razziale. Negli Stati Uniti è un brillante, giovanissimo professore della Yale Law School, diventando il massimo esperto al mondo sugli illeciti civili. Guida la sua facoltà dal 1985 al 1994, quando Clinton lo nomina giudice federale. È uno studioso di fama internazionale. Invitato nella primavera 2012 alle "Alberico Gentili Lectures" di Macerata, vi tiene tre dense lezioni, che ora opportunamente il Mulino pubblica a cura di Benedetta Barbisan in un libro intitolato *Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano*<sup>1</sup>.

Libro – va detto subito – interessantissimo e ricco, anche per il lettore italiano, di suggestioni e stimoli a riflettere comparativamente sul nostro diritto.

Le tre lezioni sono rispettivamente dedicate ai seguenti temi: 1) «Chi è e cosa fa il giudice di una Corte d'appello federale degli Stati Uniti»; 2) «Il giudice e il dialogo: storie di federalismo»; 3) «Il giudice e la giustizia: di fronte alla pena di morte». Nonostante la diversità dei temi, Calabresi vi svolge un discorso unitario, al termine del quale è possibile comprendere non solo il contesto nel quale ha agito, ma anche la cifra personalissima che egli ha impresso all'esercizio ventennale della sua funzione di giudice di uno dei tribunali più importanti degli Stati Uniti.

Intanto, i tribunali, appunto, e dunque la peculiare organizzazione del sistema giudiziario americano. Come è noto, esistono in tutto il territorio federale undici corti d'appello come quella presieduta da Calabresi, più una dodicesima collocata nel distretto di Columbia a Washington. Ciascuna di esse ha giurisdizione su un cosiddetto "Circuito", cioè su più Stati accorpati. Per esempio il Circuito di New York, il secondo, comprende gli Stati del Vermont, del Connecticut e di New York. Le Corti d'appello rappresentano il secondo grado di giudizio nel sistema della giurisdizione federale. Sotto di esse, con funzioni di tribunale di prima istanza, operano le Corti di distretto, una per ognuno dei 94 distretti giudiziari federali; sopra, la Corte suprema federale, con sede a Washington, vertice di tutta la piramide.

Ma gli Stati Uniti, paese federale, presentano poi un'ulteriore articolazione. Ogni Stato federato, infatti, ha un suo sistema "locale" ("statale", nel senso del singolo Stato) che esercita giurisdizione sulla legislazione e la costituzione di sua pertinenza.

Questa duplicità, insita nella storia stessa degli Stati Uniti, produce naturalmente una serie di "incroci", talvolta complicati, che Calabresi espone e commenta in pagine di grande chiarezza.

<sup>1</sup> G. CALABRESI, *Il mestiere di un giudice. Pensieri di un accademico americano*, Bologna, Il Mulino, 2013.



Può accadere dunque che un ricorso possa essere rinviato alla corte statale da quella federale cui sia stato erroneamente presentato, per difetto di giurisdizione; ma può anche succedere il contrario. Inoltre le corti federali (come il tribunale dove è giudice Calabresi) hanno competenza «su tutte quelle controversie che nascono tra cittadini di Stati diversi» (a evitare, come è logico, che una delle due parti goda di una giurisdizione “domestica” a discapito dell’altra). Le corti federali – spiega ancora Calabresi – sarebbero in teoria tribunali d’appello, ma in pratica non tutti i casi (sono una minima parte) vanno poi davanti alla Corte suprema (solo un’ottantina ogni anno): sicché per moltissime altre cause la Corte federale agisce di fatto da tribunale di ultima istanza.

Sin qui l’ordinamento. Calabresi poi espone le modalità di scelta dei giudici federali, e lo fa a partire dalla sua stessa esperienza. Professore a Yale, riceve ripetuti inviti da parte di autorevoli esponenti politici a lasciare l’insegnamento per essere nominato giudice federale. Rifiuta tutte le proposte, sino a quando il trasferimento non gli viene richiesto dal presidente Clinton in persona. La nomina è ritualmente preceduta da una meticolosa “indagine” della FBI sul passato del candidato e da una non formale audizione in Senato (Calabresi deve specialmente rispondere, da italiano, della sua estraneità alla mafia).

I giudici americani non sono sempre magistrati di professione. Possono essere avvocati, esponenti politici o, come nel caso di Calabresi, eminenti accademici. I giudici federali poi sono di nomina presidenziale, con conferma del Senato. Quelli delle corti statali eletti dalle singole comunità.

Le Corti federali hanno competenze vaste, anche se di fatto tendono a specializzarsi in base alla frequenza dei casi loro proposti. A New York per esempio – dice Calabresi – predominano questioni inerenti al diritto commerciale. Il contenzioso consiste in circa 4.000 casi all’anno, tutti per lo più risolti in tempi brevi. Perché negli Stati Uniti vige una regola ferrea sulla durata limitata dei processi: in media, davanti ai tribunali federali (Corti di distretto, Corti federali, Corte suprema), non più di un anno per esperire tutti e tre gradi di giudizio («si tratta – sostiene Calabresi – di un presupposto di efficienza del sistema a cui la nostra cultura giuridica tiene moltissimo»). Vige perciò il principio della «lista dei sessanta giorni»: «ogni giudice ha, cioè, al massimo due mesi di tempo per redigere la sentenza di un caso a partire da quando sono avvenute le audizioni davanti alla Corte. Se, trascorso quel lasso di tempo, non ha ancora presentato il suo scritto, è tenuto a giustificare il suo ritardo. Lo può fare, e lo fa, se si tratta di un caso veramente difficile, ma il rispetto dei tempi resta la regola generale».

Principio sacro, al quale va tuttavia accostato un altro passaggio del libro, quello in cui si ricorda come a ciascun giudice a tempo pieno siano attribuiti tre

o quattro assistenti, *law clerks* spesso tra i migliori studenti universitari del distretto.

Alcune questioni, osserva Calabresi, sono tuttavia tuttora vivacemente in discussione.

La prima è se le corti debbano o no tenere conto di giurisprudenza non di propria produzione, ma specialmente se possano riferirsi in sentenza a quella delle corti di altri paesi. Contro l'opinione "isolazionista" di Antonin Scalia (un altro giudice italo-americano, autorevole membro della Corte suprema), Calabresi ritiene di sì, e illustra una serie di casi nei quali questo «pluralismo di giurisprudenza» aperto anche alle corti estere si è rivelato un «valore prezioso».

La seconda questione è se si debba ormai mirare a una maggiore specializzazione per materie tra le varie corti. E qui Calabresi ritiene invece di no, convinto che la competenza "generica" consenta una «universalità di metodo e di vocabolario giuridico» che, estesi a tutte le corti, garantiscono alla fine l'uniformità del diritto.

La terza questione infine concerne le trasformazioni in atto da qualche decennio nel diritto statunitense, in particolare la produzione preponderante di fonti scritte («alcune delle quali molto ponderose, come quelle sull'antitrust e sul diritto del lavoro») che integrano e in un certo senso modificano l'antico sistema non scritto del *common law*. Calabresi nota come le corti, in questo contesto inedito, siano sempre più chiamate a svolgere un delicato ruolo di semplificazione e a volte di definizione del diritto, il che – aggiunge – presuppone una estrazione dei giudici (come di fatto per altro accade) da ambiti e circuiti formativi differenti.

Infine Calabresi affronta un tema che palesemente gli è molto caro: come si scrive una sentenza. Polemizzando contro la "bella sentenza", stesa per far risaltare la dottrina del giudice, difende un modello di "sentenza giusta", scritta con chiarezza (il linguaggio del giudice è un elemento fondamentale della sua professionalità, afferma) e nell'intento esclusivo di definire il caso. Un'*aurea mediocritas*, insomma, che è garanzia di giustizia: «il dovere di un giudice non è di scrivere bene, ma di scrivere ciò che è giusto».

La seconda di queste lezioni "italiane" è, sia pure sotto un'altra angolatura, ancora dedicata al "mestiere di giudice". Proprio il pluralismo giuridico tipico del caso statunitense – osserva Calabresi – rende il giudice americano diverso da quello europeo: «egli lavora in un contesto che è statale ed è federale, in mezzo a una vastità di fonti poste in essere dal legislatore federale e da quello statale, in sedi istituzionali diverse, che mettono insieme Washington e i legislativi di tutti gli Stati». Questo denso *background* di riferimenti è una vera e propria, salutare *cross-fertilization* interna del diritto americano. A questa or-



mai consolidata prassi si collega la sempre più frequente tendenza di guardare anche oltre i confini nazionali, alla giurisprudenza delle corti degli altri paesi.

Esiste tuttavia un'esigenza di uniformità (che in parte corregge e sintetizza il pluralismo), e Calabresi insiste nel dire che questa esigenza deve trovare risposta nel riferimento fondamentale al «dialogo costituzionale»: «un dialogo con il popolo circa la portata delle norme e dei parametri della Costituzione». Piuttosto della rigidità tipica di pronunce di illegittimità costituzionale alla italiana (ad esempio), Calabresi difende qui la prassi (per esempio canadese) per cui la corte «rileva il contrasto tra una o più norme e certi parametri costituzionali», «denuncia la gravità della violazione della costituzione», ma poi lascia al legislatore di decidere «se quella legge sia talmente importante da riproporla malgrado il vizio di costituzionalità, oppure se recepire pienamente il rilievo mosso dalla Corte».

L'ultima delle tre lezioni riguarda la pena di morte. È quella forse in cui l'autore mette più in gioco se stesso, mettendo a nudo i fondamenti illuministici della sua cultura di giurista. Il tema qui è profondamente etico: «cosa possa fare un giudice quando si imbatte in una legge che ritenga ingiusta». Calabresi, che ritiene d'essere stato fortunato per non essersi mai imbattuto nella sua esperienza personale in un caso implicante la pena di morte (sebbene il Connecticut, uno dei tre Stati del Circuito di New York, l'abbia abolita solo di recente), guarda con preoccupazione alla sopravvivenza della pena capitale in 33 stati americani e alla sua persistenza in generale nell'ordinamento (senza che la Corte suprema abbia sentito e senta il bisogno di abrogarla). La domanda, drammatica, che si pone è «che cosa farei io, se mi trovassi di fronte a uno dei casi in attesa di giudizio ulteriore per i quali la sentenza capitale sia stata imposta, o in primo grado federale o dalle Corti statali?»

Astenersi dal caso sarebbe «una via d'uscita sbagliata perché assomiglierebbe sinistramente al comportamento di Ponzio Pilato». «Io – scrive Calabresi – sono convinto con ogni fibra del mio essere che la pena di morte sia moralmente sbagliata: non potrei mai accettare di lasciare che siano altri giudici, altri colleghi, a misurarsi con quei casi drammatici, confortandomi per aver distratto l'occhio da quelle possibili tragedie».

Anche agire dall'interno, trovando «una qualche ragione seppur pretestuosa con cui avanzare l'illegittimità costituzionale» non corrisponderebbe al dovere del giudice: «un giudice che distorca la legge, che la interpreti e forzi a suo piacimento, non onora la lealtà alla Costituzione su cui ha giurato».

«In verità – conclude Calabresi – c'è una sola cosa da fare: svegliarsi nel cuore della notte, anche per molto tempo, e chiedersi se ci sia una via per poter in-

sieme rispettare la legge ma anche disapplicarla». «Svegliarsi nel cuore della notte – aggiunge – è parte imprescindibile del mestiere del giudice».

Bellissime parole che si possono assumere a sintesi di tre bellissime lezioni, delle quali occorre anche segnalare la forma piana e dialogica con cui sono state pronunciate. Ne derivano al lettore, specialmente a quello italiano, molti motivi di riflessione. Sia sulle specificità dell'ordinamento americano, sull'organizzazione del lavoro di quei tribunali, sulle caratteristiche tipiche di quel diritto "pluralista"; sia anche sulla figura del giudice. E sull'interpretazione personale che di essa impersona Guido Calabresi. Che appare in queste pagine quell'eminente giurista che è stato ed è, ma anche una grande personalità intellettuale e un vero maestro di etica.